



COMUNE DI MARSICOVETERE

*Provincia di Potenza
Ufficio Tecnico*

Largo Municipio, n. 3 - 85050 Marsicovetere (PZ)

Tel. 0975 69033 – fax 0975 69271

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI MANUFATTI TIPO DEHORS

TITOLO I – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Definizione

Art. 3 – Localizzazione

Art. 4 – Tipologie e dimensioni

TITOLO II – Disciplina amministrativa

Art. 5 – Titolo autorizzatorio

Art. 6 – Domanda

Art. 7 – Durata

Art. 8 – Sospensione

Art. 9 – Revoca

Art. 10 – Rinvio ad altre norme

TITOLO I – Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina le caratteristiche formali e dimensionali dei dehors ed i criteri di collocazione dei medesimi nel territorio comunale.

L'obiettivo è quello di migliorare la qualità dei servizi offerti dalle attività commerciali e turistico – ricettive attraverso l'adeguamento dimensionale e funzionale degli spazi utilizzati per la somministrazione e l'intrattenimento della clientela, assicurando nel contempo il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell'ambiente urbano.

Art. 2 – Definizione

Per dehors si intende un'area all'aperto a servizio di attività commerciali e strutture turistico – ricettive, variamente attrezzata e delimitata, collocata in prospicienza ed adiacenza all'esercizio di cui costituisce pertinenza

La struttura del dehors, composta da elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente removibili, costitutivi di perimetrazione, di copertura e di livellamento del terreno (pedane), può essere posizionata:

- a) su suolo pubblico;
- b) su suolo privato gravato di servitù di uso pubblico;
- c) su suolo e immobili privati (piano terra e terrazze).

Art. 3 – Localizzazione

I dehors potranno essere collocati nell'intero territorio comunale.

Art. 4 – Tipologie e dimensioni

a) Premessa

1. per tutte le tipologie di dehors, la loro installazione deve essere conseguita in conformità ai contenuti del presente Regolamento, al Codice Civile e al Codice della Strada nonché alla restante normativa vigente in materia;
2. i manufatti realizzati non costituiscono superficie utile o coperta né volume in relazione agli indici urbanistico edilizi;
3. In nessun caso il dehors potrà nel tempo trasformarsi in un locale chiuso.

b) Elementi:


1. **Gli elementi costitutivi** dei dehors sono classificati come di seguito indicato:
 - di perimetrazione (esempio parapetto, separé, fioriere, ecc.);
 - di copertura (esempio tende, ombrelloni, coperture, ecc.);
 - di livellamento (esempio pedane, ecc.);
 - di completamento (esempio illuminazione, funghi scalda ambiente, ecc.);
2. **di arredo** (esempio tavoli, sedie, ecc.).

Tutte le opere sopra elencate non devono alterare o turbare il quadro urbano o i lineamenti delle costruzioni entro le quali eventualmente si collochino né costituire ostacolo anche visivo per la pubblica circolazione.

c) Tipologie:

1. in funzione del RAPPORTO CON LA STRUTTURA ESISTENTE:


- **di passaggio:**
quando la struttura esistente ed il Dehors sono separati da una fascia di rispetto per il transito dei pedoni. (scheda 1 dell'allegato tecnico)
- **di contatto:**
quando la struttura è completamente a contatto, non per forza vincolata, con quella esistente. (scheda 2 dell'allegato tecnico)



2. IN FUNZIONE DELLA PERIMETRAZIONE IN:

- **aperto: la cui superficie è delimitata da uno o più elementi:**
 - a) sedie e tavolini;
 - b) con o senza pedana;
 - c) senza delimitazioni eccetto l'uso di fioriere;
 - d) con o senza elemento di copertura.
- **parzialmente chiuso: ossia, una struttura delimitata su due o più lati con:**
 - a) sedie e tavolini;
 - b) con o senza pedana;
 - c) delimitazioni con altezza massima di 3,50 m, misurata dal piano di calpestio del dehor (tipologia, materiali e colori limitati alle indicazioni dell'ambito di riferimento);
 - d) teli verticali;
 - e) elemento di copertura.
- **chiuso: ossia una struttura delimitata su tre o più lati con:**

- a) sedie e tavolini;
 - b) con o senza pedana;
 - c) delimitazioni con altezza massima di 3,50 m, misurata dal piano di calpestio del dehor;
 - d) (tipologia, materiali e colori limitati alle indicazioni dell'ambito di riferimento);
- elemento di copertura.




Criteri di occupazione

1. In corrispondenza di intersezioni l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dai cordoli stessi) di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi.

Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati come indicato nell'art. 18 del Codice della strada.

Tale distanza di rispetto non dovrà mai essere minore ai 5 metri.



2. Quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada che non consentano il rispetto della distanza minima di 5 metri, è ammessa l'occupazione in deroga degli spazi prospicienti l'esercizio, sempre che la posizione del dehors non interferisca con la circolazione stradale in sicurezza.

3. In corrispondenza delle intersezioni stradali, oltre a rispettare le distanze di cui sopra, i "dehors" non devono occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.

4. Non è consentito installare "dehors" o parti di essi su sede stradale soggetta a divieto di sosta.



5. I "dehors" non devono costituire impedimento al funzionamento, utilizzo e manutenzione di reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc).

6. L'area dei "dehors" non deve creare intralcio alle fermate dei mezzi pubblici: deve essere lasciato libero uno spazio prima e dopo l'area bus di almeno 5 metri.

7. I "dehors" dovranno essere posizionati distanziati almeno:

- mt. 1,00, dai bordi laterali dei passi carrai o comunque ad una distanza tale da consentire la rapida immissione del veicolo nella proprietà laterale (**fig. 01**);
- mt. 2,00, dagli attraversamenti pedonali e dagli scivoli per disabili;
- mt. 5,00, misurati a raggio, dalla prima e dall'ultima pompa erogatrice o serbatoio di impianti di distribuzione carburanti (**fig. 02**);
- mt. 2,50 da manufatti limitrofi quali edicole, chioschi, ecc., calcolati dalla proiezione al suolo del tetto (**fig. 03**).

8. In presenza di monumenti o edifici di particolare importanza deve essere lasciato libero un congruo spazio per la fruizione degli stessi e per non impedirne la visuale prospettica.




9. I “dehors” dovranno essere posizionati distanziati almeno mt. 1,20 misurati a raggio dal colletto delle piante e almeno mt. 1,50 dal bordo delle aiuole. Tale misura potrà essere aumentata in prossimità di piante monumentali e/o di pregio; si può derogare a tali distanze nel caso in cui l'apparato radicale sia già circoscritto nei marciapiedi, con apposita bordatura (**fig.04**).

10. L'ingombro del “dehors” sulla carreggiata stradale deve essere tale da mantenere libera una corsia carrabile non inferiore a 3 mt (d) necessaria al transito dei mezzi di emergenza, di soccorso e polizia (**fig. 05**).

11. Tutti i “Dehors” devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono essere accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate ed attestate in specifica relazione a firma di un tecnico abilitato. Inoltre, i

“Dehors” hanno l’obbligo di rispettare le misure di cautela e sicurezza nonché quelle previste ai fini della prevenzione degli infortuni.



Dimensioni:

I dehors installati su suolo pubblico dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- le occupazioni dovranno essere prospicienti ed adiacenti il tratto di facciata interessato dall'attività commerciale ed avere quale delimitazione longitudinale (lunghezza) la distanza tra le proiezioni ortogonali, rispetto alla facciata, dei punti estremi di quest'ultima e una profondità non superiore ai $\frac{3}{4}$ della lunghezza; sarà consentita un'occupazione di spazio maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio (lunghezza), solo previo assenso scritto dei proprietari e/o gestori dei locali (siano essi commerciali o con ogni altra destinazione) adiacenti e del condominio e comunque per una lunghezza ulteriore non superiore al 30%. Tale eventuale incremento della lunghezza non determinerà modifiche sui limiti di profondità, che verranno comunque determinati con riferimento alla lunghezza priva del richiamato incremento;
- le occupazioni devono garantire lo spazio minimo del passaggio di un pedone e delle persone con limitata o impedita capacità motoria (mt. 1,20), ad eccezione delle situazioni già in essere;
- la superficie non potrà essere superiore mq. 80, che costituisce la dimensione massima consentita, a prescindere dagli altri parametri di dimensionamento;
- in caso di attività adiacenti, i dehors dovranno rispettare una distanza minima di m. 2,00 tra loro;
- se all'interno di un fronte unico, di esercizi adiacenti e consecutivi, non superiore a quindici metri, sono comprese tre o più attività, in deroga al comma precedente, sarà possibile, previo accordo tra i titolari dei pubblici esercizi interessati, garantire la distanza minima di m 2,00 (due) ogni quindici metri.

In tale ipotesi, le strutture dei dehors dovranno presentare le medesime caratteristiche tipologiche (tipo di struttura, materiali, colore, altezze, profondità etc.).

I dehors dovranno, altresì, rispettare le seguenti disposizioni:

- a. la superficie massima consentita potrà essere modificata in diminuzione in forza di motivate esigenze di tutela dell'interesse pubblico da parte degli uffici preposti;
- b. qualora l'installazione dei dehors occultati la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio, dietro autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione, provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata;

- c. nel rilasciare l'autorizzazione, ai fini della quantificazione delle aree da occupare con i dehors e della loro disposizione planimetrica, dovranno essere salvaguardate la non interferenza con i pubblici servizi, con i passaggi pedonali, la viabilità di soccorso nell'urgenza e nell'emergenza (ambulanze, mezzi dei pompieri e delle forze dell'ordine). In particolare, dovrà essere assicurata la possibilità di transito per i mezzi di servizio e soccorso più grandi (autocarri VVF ed ambulanze 118), ai sensi dell'art. 140 delle norme di attuazione del Codice della Strada, e comunque dovrà essere sempre garantita una fascia libera minima di m 3,00, lungo tutto il perimetro libero della struttura e quelli in continuità con altre strutture (per le quali resta il limite di mt. 2,00);
- d. i dehors dovranno essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e dovranno risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.

I dehors installati su aree private:

- a. soggiacciono alla medesima disciplina dimensionale delle strutture realizzate su area pubblica;
- b. sulle terrazze praticabili di edifici ad uso turistico-ricettivo e commerciale la struttura del dehor dovrà essere arretrata dai fili di facciata di almeno mt. 2. L'altezza non dovrà superare quella di piano, autorizzata per l'edificio al quale la struttura accede, ovvero rispettare l'altezza prevista dalle N.T.A. del vigente P.R.E.

Limitazioni

1. Gli spazi compresi tra l'occupazione e l'esercizio del concessionario possono essere attraversati da carreggiate stradali nelle zone a traffico limitato, o in presenza di particolari caratteristiche della strada, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia della sicurezza stradale e preventivo parere da parte del comando della Polizia Locale.
2. E' vietata l'occupazione della sede stradale veicolare con dehors, anche con soli elementi di arredo, sulle strade che compongono la viabilità principale o a traffico intenso. Le occupazioni, con elementi di arredo sulle strade ricadenti in viabilità a traffico intenso possono essere autorizzate solo temporaneamente in caso di manifestazioni che limitino il traffico veicolare a condizione che venga lasciato libero uno spazio di larghezza non inferiore a mt. 3,00 (corsia).
3. L'area occupata non deve interferire con altre attività di pubblico interesse.
4. Gli elementi che compongono o delimitano i dehors devono coincidere e non possono superare le dimensioni dell'area autorizzata.
5. I manufatti non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti, strutture poco visibili o mal posizionati ecc., tali da costituire fonti di pericolo con particolare attenzione all'incolumità dei bambini e disabili, e come tutti i luoghi aperti al pubblico, devono rispettare le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
6. L'Amministrazione Comunale, per ragioni di pubblica utilità, pur nel rispetto delle misure minime previste dal presente regolamento, può negare motivatamente l'autorizzazione ed allo stesso modo si riserva la più ampia facoltà di revocarla se rilasciata, di modificarla o di aggiungere nuove condizioni, senza che l'autorizzato possa avanzare pretese o indennizzi di sorta.

Disposizioni di dettaglio

Qualunque elemento (arredi mobili, sedie, poltroncine, tavoli) che viene inserito nel Dehor, oltre che espletare le funzioni richieste che lo hanno motivato, è indirizzato a contribuire alla qualità dell'immagine complessiva: quindi, deve essere scelto con cura in modo da risultare coerente con il contesto in cui viene inserito, fatte salve le prescrizioni del presente regolamento.

L'art. 4, lettera b), classifica gli **elementi** dei dehors come di seguito indicato:
- di **perimetrazione** (esempio parapetto, separè, fioriere, ecc.);

- di **copertura** (esempio tende, coperture di varie tipologie, ecc.);
- di **livellamento** (esempio pedane, ecc.);
- di **arredo** (esempio tavoli, sedie, panche, poltroncine, ecc.);
- di **completamento** (esempio funghi scalda ambiente, sistemi d'illuminazione, ecc.).

Le tipologie di arredi che si intendono utilizzare dovranno essere puntualmente illustrate nel progetto.

In particolare, nel caso di componenti di tipo seriale, l'illustrazione può avvenire attraverso ogni elemento utile alla identificazione delle caratteristiche formali, costruttive e cromatiche dei manufatti quali ad esempio riproduzioni fotografiche e copie di estratti di cataloghi con l'indicazione delle dimensioni, materiali e colori.

Nel caso di componenti appositamente progettati, la documentazione di progetto deve contenere tutte le indicazioni utili per una loro adeguata valutazione tecnico formale.

Elementi di perimetrazione - Geometrie

1. Sono elementi di delimitazione quei manufatti atti ad individuare gli spazi autorizzati o legati all'esigenza di proteggere lo spazio di occupazione dalla presenza di autovetture in sosta o in transito. Questi possono essere fioriere o recinzioni tipo cordoni, balaustre, pannelli paravento o simili.
2. La scelta della tipologia, delle dimensioni e dei materiali sarà vincolata all'ambito in cui
3. ricade il Dehor in oggetto.
4. L'altezza dell'elemento di perimetrazione caratterizza univocamente la categoria della struttura:
 - **aperto**: senza delimitazioni eccetto l'uso di corde e fioriere;
 - **parzialmente chiuso**: delimitazioni con altezza massima di 3,50 m, misurata dal piano di calpestio del Dehor;
 - **chiuso**: delimitazioni con altezza massima di 3,50 m, misurata dal piano di calpestio del dehor.

È severamente vietato in presenza di dehors parzialmente chiuso l'apposizione di porte, cancelli o chiusure dell'area.

Elementi di perimetrazione - Materiali

1. Ogni Dehor deve avere perimetrazione unitaria in uno dei seguenti modi:

a) vasi o fioriere:

Le fioriere devono essere costituite da vasi ravvicinati, non costituenti pericolo o intralcio alla circolazione, adornate con piante o essenze floreali o siepi sempreverdi (consigliate ove la fioriera separa il Dehor da una strada carrabile) e mantenute a regola d'arte. Le fioriere abbandonate o rotte o con essenze morte devono essere immediatamente rimosse da parte di coloro che le hanno posizionate, pena la sospensione del provvedimento autorizzatorio.

L'impiego puramente decorativo delle fioriere è consigliato purché in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.

Le fioriere o vasi:

- devono essere preferibilmente uguali fra loro, con forma cubica, parallelepipedica o cilindrica;
- sono ammessi elementi in terracotta, acciaio, in materiali plastici o semplicemente in legno naturale, trattato o tinto;
- non è ammesso l'impiego di essenze quali piante grasse, spinose e piante urticanti;

- devono essere mantenute in buone condizioni, non devono essere ammalorate né infestate da parassiti, pena la sospensione del provvedimento autorizzatorio.

Tipologia, dimensioni e materiali saranno vincolati all'ambito in cui ricade il Dehor in oggetto. Ogni elemento sarà valutato attentamente in base alla documentazione presentata.

b) perimetrazioni dehors chiusi:

Sono definiti dehors chiusi le strutture completamente chiuse su tutti i lati. Essi devono:

- Avere altezza massima non superiore all'altezza del locale commerciale e comunque non superiore al limite di mt 3,50 misurata dal piano di calpestio del Dehor;
- Avere forma geometrica semplice e regolare;
- Le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture devono coincidere con le dimensioni dell'area in concessione;
- Chiusure con superfici rigide e trasparenti, libere da texture;
- La parte rigida, esclusivamente inferiore, deve avere altezza pari a ml. 1,00;
- Non è ammesso l'inserimento di scritte pubblicitarie di qualunque genere;

Tipologia, dimensioni e materiali saranno vincolati all'ambito in cui ricade il dehor in oggetto.

Ogni elemento sarà valutato attentamente in base alla documentazione presentata

Elementi di copertura:

Sono possibili le seguenti coperture:

- a. una falda piana o inclinata;
- b. a falda fissa o riavvolgibile.

Le coperture possono essere dei seguenti materiali:

- in tela antipioggia;
- vetro trasparente;
- lamiera smaltata o verniciata di colore chiaro o decapato;
- acciaio
- corten
- legno

Tipologia, dimensioni e materiali saranno vincolati all'ambito in cui ricade il dehor in oggetto. Ogni elemento sarà valutato attentamente in base alla documentazione presentata.

Elementi di livellamento:

Le pedane sono manufatti facilmente amovibili e appoggiati semplicemente al suolo. Le pedane devono rispettare le condizioni che seguono:

- essere realizzate con struttura modulare facilmente smontabile;
- non sono consentite pavimentazioni o rivestimenti in moquettes, stuoie, linoleum;
- non è consentito l'ancoraggio a terra delle strutture in modo da non danneggiare la superficie della strada o della piazza e a garanzia della totale amovibilità delle stesse;
- devono avere un'altezza dal suolo su cui posano, minore o uguale a 20 cm;

- ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche (l'eventuale scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area concessa);
- non devono interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti, né impedire l'accesso ad eventuali caditoie e chiusini presenti;
- non devono eccedere dalle dimensioni dall'area autorizzata.

Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati dal concessionario ed in caso di inerzia, a cura dell'Amministrazione Comunale e addebitati al titolare dell'esercizio pubblico.

Tipologia, dimensioni e materiali saranno vincolati all'ambito in cui ricade il dehor in oggetto. Ogni elemento sarà valutato attentamente in base alla documentazione presentata.

Elementi di arredo:

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, per elementi di arredo si intende l'insieme degli elementi posti in modo funzionale ed armonico come tavoli, sedie, divani, poltrone ecc.
2. Dovranno avere forma e disegno quanto più semplice e lineare possibile.
3. La scelta cromatica e dei materiali dovrà essere in armonia percettiva con le eventuali coperture, la struttura ed il contesto ambientale di riferimento comunque.
4. Non sono consentiti elementi di tipo seriale con scritte pubblicitarie.
5. E' vietato l'uso di arredi in plastica tranne nei casi di particolare qualità del design.
6. I colori dei tavoli dovranno preferibilmente essere scelti in linea con le sedute.
7. Altre soluzioni tipologiche di arredo, appositamente progettate a carattere innovativo per forma e materiali, potranno essere ammesse previo parere favorevole degli uffici preposti che ne verificheranno la correttezza del disegno e dell'inserimento nel contesto.

Elementi di completamento:

1. La posa dell'impianto di illuminazione è autorizzabile a condizione che le luci non siano in contrasto e/o di interferenza con l'illuminazione pubblica, con le segnalazioni semaforiche e non arrechino danno ai conducenti di autoveicoli.
2. L'impianto elettrico ed i relativi collegamenti dovranno essere realizzati in conformità alle
3. norme CEI vigenti, dovranno essere eseguiti a regola d'arte e conforme alla legge vigente in materia, nonché opportunamente certificati.
4. Sono consentiti elementi di riscaldamento che rispettino le conformità di legge.

Pubblicità:

1. La pubblicità può essere prevista in spazi appositi, specificati nelle schede relative ai singoli manufatti, nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia.
2. Sono ammessi, secondo le prescrizioni di dettaglio del seguente regolamento, elementi (es.
3. QR CODE, foto o cartelli informativi) legati alla promozione del territorio e un quadretto con le specifiche dei menù.
4. Non sono ammessi elementi di tipo seriale (quali insegne, ombrelloni, cartelloni) con scritte
5. pubblicitarie forniti a titolo di sponsorizzazione.
6. Sono, invece, ammesse pubblicità riguardanti le sponsorizzazioni per specifici eventi o manifestazioni, limitate sempre alla durata dell'evento o della manifestazione e secondo le
7. prescrizioni di detto regolamento.

Obblighi:

Il titolare del pubblico esercizio è tenuto a:

- a) rispettare i limiti dell'occupazione alle aree concesse;
- b) mantenere lo spazio pubblico concesso in buono stato igienico/sanitario e di decoro;
- c) mantenere gli elementi costitutivi del dehors ordinati, puliti e funzionali, senza aggiunte o modifiche rispetto a quanto autorizzato;
- d) in occasione della chiusura per il periodo di ferie dell'esercizio, ritirare tutti gli elementi di arredo, che dovranno essere custoditi in luogo privato;
- e) rimuovere, in caso di scadenza/sospensione/revoca/decadenza del provvedimento di autorizzazione, ogni elemento costitutivo del dehors restituendo il suolo nel pristino stato. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale potrà procedere d'ufficio alla rimozione delle strutture con spese a carico dell'esercente ed applicazione di sanzione amministrativa.
- f) non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo già ottenuto prima della scadenza;
- g) mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza pena la revoca del titolo autorizzatorio;
- h) mantenere le eventuali fioriere e le essenze vegetali in buone condizioni;
- i) non installare a protezione dei "dehors" porte o cancelli;
- j) richiedere autorizzazione qualora si sostituiscano i manufatti di arredo. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni. Nelle aree in cui l'Amministrazione Comunale dovesse introdurre l'uso di arredi coordinati nella forma e nel colore, questi potranno essere sostituiti, secondo le nuove indicazioni, senza preventiva richiesta di autorizzazione ma con semplice comunicazione al S.U.A.P.;
- k) non arrecare alcun danno all'area concessa e l'occupazione dovrà essere realizzata in modo da rendere facilmente ispezionabili ed agibili eventuali pozzetti etc. relativi a sottoservizi esistenti;
- l) prestare particolare attenzione al corretto deflusso delle acque piovane;
- m) provvedere alla pulizia delle superfici sottostanti le pedane laddove previste;
- n) non impedire il libero accesso alle abitazioni ed agli esercizi pubblici limitrofi;
- o) osservare scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nel titolo autorizzatorio, normative e regolamentari vigenti, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi;
- p) comunicare al S.U.A.P. eventuali cambiamenti anagrafici o giuridici nella titolarità del titolo autorizzatorio.

Danni arrecati a terzi:

1. Qualsiasi danno arrecato dagli elementi esposti ai cittadini o al suolo pubblico o a proprietà private deve essere risarcito dagli esercenti.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi secondo le modalità indicate dai competenti servizi comunali.
3. I settori competenti provvederanno inoltre a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Lavori pubblici/eventi:

Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei seguenti casi:

- a) ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi

o siano previste manifestazioni organizzate dall'ente o da questo autorizzate. In tal caso, l'Ente interessato provvederà a comunicare tempestivamente all'esercente la data in cui il suolo dovrà essere reso libero;

- b) per i lavori di pronto intervento che necessitano della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire anche solo verbalmente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione verbale (chiusura esercizio) e l'Ente competente all'attività di pronto intervento fosse costretto a rimuovere di persona le strutture, i costi dell'intervento saranno a carico del concessionario.

Controlli:

Saranno attivati controlli dal S.U.A.P. e dalla Polizia Locale nell'ambito della propria attività o su istanza di cittadini al fine di verificare l'osservanza dello stato dei luoghi alle norme di legge e alle dichiarazioni dei proponenti.

Garanzie

1. All'atto della domanda nella quale dovrà essere specificata la temporalità dell'installazione, l'esercente garantisce l'assunzione di tutti gli impegni previsti nel presente regolamento compresa la rimozione del manufatto.

Durante il periodo della concessione il concessionario risponde di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri soggetti presenti sull'area concessa a vario titolo, per le mansioni assunte e per la sicurezza e si obbliga a tenere il Comune sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della concessione.

A tal fine il concessionario dovrà essere munito:

- a) polizza di assicurazione civile verso terzi (RCT/O) a copertura dei rischi attinenti la responsabilità civile per danni a persone e cose.
2. Qualora la costruzione non venga rimossa entro i termini, si procederà con diffida ad adempiere entro 30 giorni dalla notifica dell'atto decorsi i quali si escuterà la fideiussione e si provvederà d'imperio alla rimozione.

TITOLO II **Disciplina amministrativa**

Art. 5 – Titolo autorizzatorio

La richiesta di installazione dei dehors verrà istruita esclusivamente sulla base del procedimento unico di cui all'art.7 del D.P.R. 160/2010 nel testo vigente.

Per richiedere l'installazione dei dehors aperti, parzialmente chiusi e chiusi dovrà essere presentata apposita istanza al SUAP.

I dehors aperti costituiti dalla semplice occupazione di suolo pubblico, con la presenza di elementi immediatamente e facilmente removibili, che non comportano operazioni di assemblaggio e/o smontaggio, in deroga alle procedure autorizzatorie di cui al presente articolo, potranno essere collocate a seguito del semplice rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.

Art. 6 - Domanda

La richiesta di installazione dei dehors deve essere presentata al SUAP. La richiesta dovrà essere corredata obbligatoriamente da:

- planimetrie in scala 1:200, nelle quali siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, strade, segnaletica stradale, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi;
- planimetrie in scala 1:50 nelle quali siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta, con necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici;
- fotografie a colori frontali e laterali del luogo dove l'installazione dovrà essere inserita;
- relazione descrittiva dei materiali e delle tipologie usate nel complesso strutturale;
- dichiarazione dei proprietari degli esercizi adiacenti o condominio, nel caso in cui l'area occupata sconfini nei tratti fronteggianti questi ultimi;
- relazione asseverata dal proprietario che attesti che le strutture sono state installate in modo da non creare alcun pericolo a terzi;
- richiesta di modifica della registrazione sanitaria (o autorizzazione sanitaria) in possesso della struttura, ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE n. 852/04, corredata delle relative autocertificazioni e relazione tecnica sulle attività che si svolgeranno nella struttura.

Art. 7 - Durata

La durata massima dell'autorizzazione per i dehors è stabilita come segue:

- a) per i dehors aperti scadenza annuale;
- b) per la prima autorizzazione di dehors parzialmente chiusi e chiusi, anni cinque. Successivi rinnovi con scadenza triennale.

Ai fini del rinnovo di tali autorizzazioni, i titolari degli esercizi dovranno presentare istanza almeno 30 giorni prima di quello di scadenza o di quello previsto per la nuova installazione, allegando un'autocertificazione attestante la totale conformità dell'occupazione a quella precedentemente autorizzata e l'avvenuto pagamento degli oneri prescritti con riferimento all'anno precedente.

Alla scadenza dell'autorizzazione ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento, il titolare sarà tenuto a rimuovere dal suolo ogni elemento e struttura componente il dehor, provvedendo alla perfetta pulizia dell'area ed al ripristino dello stato dei luoghi.

La mancata rimozione della struttura entro i termini innanzi precisati comporterà l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, secondo i seguenti criteri:

€ 50 per l'inadempienza protratta sino a giorni 10;

€ 150 per l'inadempienza protratta sino a giorni 10;

€ 250 per l'inadempienza protratta oltre i giorni 20;

La mancata rimozione del manufatto protratta oltre i giorni 20 determinerà, altresì, il divieto di rinnovo dell'autorizzazione;

Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste per legge e/o regolamento;

Art. 8 - Sospensione

L'autorizzazione sarà sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- nella località interessata debbano eseguirsi manifestazioni o lavori di pubblico interesse, manutenzioni delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione del condominio ove ha sede il pubblico esercizio;
- il provvedimento di sospensione dovrà essere comunicato al destinatario almeno 15 giorni prima della data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi e strutture; la rimozione sarà a totale carico degli esercenti. In caso di lavori di pronto intervento, che richiedano la rimozione immediata degli arredi e della struttura, la comunicazione alla parte potrà avvenire con un preavviso minimo di 5 giorni.
- Per comprovati motivi di tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica, di tutela di rilevanti interessi pubblici e privati, la rimozione della struttura e degli arredi potrà avvenire in assenza di alcun preavviso anche ad opera dell'Ente competente all'attività di pronto intervento. Le spese di rimozione e di ricollocazione saranno, comunque, a carico del concessionario, il quale non potrà contestare eventuali perdite di utili di esercizio;
- salvi i casi di rimozione immediata, i dehors dovranno essere rimossi entro 48 ore e le operazioni di rimozione saranno a carico dell'esercente.

Ulteriori casi che legittimano la sospensione della concessione sono:

- gli impianti tecnologici non siano conformi alla normativa vigente;
- la mancanza di manutenzione arrechi danni al decoro o pericolo per le persone e le cose;
- siano venute meno le condizioni igienico-sanitarie

Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che abbiano determinato l'adozione del provvedimento di sospensione.

Il provvedimento di sospensione sarà adottato dal soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

La sospensione si protrarrà per il tempo strettamente necessario alla regolarizzazione delle situazioni individuate come ipotesi di sospensione, al termine del quale, in caso di inadempimento, si provvederà alla revoca dell'autorizzazione.

Fatti salvi i provvedimenti in materia di sicurezza alimentare che sono direttamente adottati dall'Autorità competente e saranno comunque comunicati al soggetto preposto al rilascio della concessione.

Art. 9 - Revoca

L'autorizzazione potrà essere revocata per motivi di interesse pubblico; il relativo provvedimento dovrà essere comunicato al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte potrà avvenire con 10 giorni di preavviso e si potrà procedere alla rimozione immediata della struttura anche senza l'assenso dell'esercente, accollando le relative spese all'esercente stesso ed in solido al proprietario del locale. L'autorizzazione sarà, inoltre, revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo sia accertato dalle autorità competenti in applicazione di apposite previsioni di legge e/o regolamentari;

- b) in caso di mancato pagamento annuale degli oneri dovuti per l'occupazione suolo pubblico e/o dell'autorizzazione;
- c) in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehor per un periodo superiore a 60 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie dell'esercizio;
- d) in caso di utilizzo dei dehors per scopi o attività diverse da quelli a cui saranno destinati.

Art. 10 - Rinvio ad altre norme

Per tutto quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dalle norme comunitarie, dalle leggi statali, regionali e regolamenti comunali, e nello specifico al Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché da ogni altra disposizione sovraordinata vigente in materia.